



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Sud Sardegna

Copia

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 8 del 29/03/2019

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 16.36 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267\2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Fausto Orrù	Sindaco	SI
Isu Federico	Consigliere	SI
Sogus Monica	Consigliere	SI
Fenu Antonio	Consigliere	NO
Sardu Davide	Consigliere	SI
Pili Amelia	Consigliere	NO
Cara Sandra	Consigliere	SI
Piras Massimiliano	Consigliere	SI
Melis Francesca	Consigliere	SI
Lecis Cristian	Consigliere	SI
Foddi Francesco	Consigliere	SI
Puddu Alessandra	Consigliere	SI
Porta Francesco	Consigliere	NO
Sitzia Ignazio	Consigliere	NO
Sardu Martina	Consigliere	NO
Marras Salvatore	Consigliere	SI
Zanda Sisinnio	Consigliere	SI

Presenti:12 Assenti:5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Fausto Orrù assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Puddu Alessandra 2) Melis Francesca 3) Isu Federico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

– **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”*;

– **il comma 652**, così come modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e-bis\), D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#), dall'[art. 1, comma 27, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), dall'[art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166](#), dall'[art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al [comma 651](#) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ... ”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;

- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,

ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;

Atteso che le risultanze dei fabbisogni standard sono ad oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario e pertanto, la norma recata dal [comma 653](#) in questione non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 18.09.2014, , il quale all'articolo 44 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di **€. 829.072,98**, così ripartiti:

Prospetto riassuntivo - TARI 2019		
CG - Costi operativi di Gestione	€	586.455,70
CC- Costi comuni	€	192.251,21
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Minori entrate per riduzioni	€	50.366,06
Agevolazioni	€	5.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€	5.000,00
Totale costi	€	829.072,98

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	64.465,91
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	109.256,06
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	282.838,26
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	77.905,12
Riduzioni parte variabile	€	37.192,93
Totale	€	571.658,28

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	33.806,70
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	39.422,22
CGG - Costi Generali di Gestione	€	159.784,11
CCD - Costi Comuni Diversi	-€	6.955,12
AC - Altri Costi	€	18.183,66
Riduzioni parte fissa	€	13.173,13
Totale parziale	€	257.414,70
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Totale	€	257.414,70

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che è intendimento applicare agevolazioni di tipo sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, che possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2019, le seguenti agevolazioni:

- ✓ titolari di utenze domestiche, per l'immobile nel quale hanno stabilito la residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare, in possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00 e che non usufruiscono di altre riduzioni TARI per l'anno d'imposta 2019, il cui costo presunto totale pari a euro 5.000,00 sarà previsto nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021 a carico della fiscalità locale diversa dalla Tari, per gli importi indicato nella seguente tabella:

NR. COMPONENTI	MASSIMALE ISEE	IMPORTO BONUS
1	15.000,00	20,00
2	15.000,00	25,00
3	15.000,00	30,00
4	15.000,00	35,00
5	15.000,00	40,00
oltre 5 componenti	15.000,00	45,00

Visto l' Art. 6 del Regolamento Comunale che disciplina la IUC, il quale dispone che " Con delibera di determinazione delle tariffe e aliquote, il Consiglio Comunale stabilisce anche il numero e le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, consentendo almeno 2 rate. .."

Visto l'art. 1 comma 666, della Legge 147/2013, che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e d igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura massima del 5%.

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della Tari per l'anno 2019 avvenga in un numero di 4 rate con scadenze e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:

Rata n.	Scadenza	Importo % rata
---------	----------	----------------

1	31/10/2019	25%
2	30/11/2019	25%
3	31/01/2020	25%
4	29/02/2020	25%

Con la possibilità del pagamento in soluzione unica con scadenza il 30/11/2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul*

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n°267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n°267/2000;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito l'intervento del Sindaco che introduce l'ultimo punto all'o.d.g. e cede la parola all'Ass. Sogus che illustra la proposta, nonché gli interventi dei Conss. Marras, Zanda e Isu; infine il Sindaco pone in votazione la proposta, che riceve nove voti favorevoli, uno contrario (Marras) e due astenuti (Isu, Zanda)

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 di cui all'articolo 43 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, corredata da specifica relazione illustrativa, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

Prospetto riassuntivo - TARI 2019	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 586.455,70
CC- Costi comuni	€ 192.251,21
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	€ 50.366,06
A agevolazioni	€ 5.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€ 5.000,00
Totale costi	€ 829.072,98

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 64.465,91
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 109.256,06
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 282.838,26
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 77.905,12
Riduzioni parte variabile	€ 37.192,93
Totale	€ 571.658,28

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 33.806,70
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 39.422,22
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 159.784,11
CCD - Costi Comuni Diversi	-€ 6.955,12
AC - Altri Costi	€ 18.183,66
Riduzioni parte fissa	€ 13.173,13
Totale parziale	€ 257.414,70
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 257.414,70

2) di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 44 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 54 e 55 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni:

- riduzione 30% utenze domestiche e non domestiche per uso stagionali o discontinuo;
- riduzione 30% utenze domestiche occupate da soggetti che hanno la dimora per più di sei mesi all'estero;

4) di stabilire le seguenti agevolazioni:

- agevolazioni sociali ai titolari di utenze domestiche, per l'immobile nel quale hanno stabilito la residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare, in possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00 e che non usufruiscono di altre riduzioni TARI per l'anno d'imposta 2019, il cui costo presunto totale pari a euro 5.000,00 sarà previsto nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021 a carico della fiscalità locale diversa dalla Tari, per gli importi indicato nella seguente tabella:

NR. COMPONENTI	MASSIMALE ISEE	IMPORTO BONUS

1	15.000,00	20,00
2	15.000,00	25,00
3	15.000,00	30,00
4	15.000,00	35,00
5	15.000,00	40,00
oltre 5 componenti	15.000,00	45,00

- 5) di quantificare in €. 778.706,92 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto delle riduzioni concesse, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 666, della Legge 147/2013, è confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e d igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura massima del 5%.
- 7) di stabilire che il versamento della TARI (Tassa rifiuti), per l'anno 2019, avvenga in numero 4 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:

Rata n.	Scadenza	Importo % rata
1	31/10/2019	25%
2	30/11/2019	25%
3	31/01/2020	25%
4	29/02/2020	25%

- 8) di stabilire che il versamento della TARI (Tassa rifiuti) possa in alternativa avvenire in soluzione unica con scadenza il 30/11/2019;
- 9) di disporre che il versamento del tributo Tari per l'anno 2019 dovuto al Comune di Gonnosfanadiga sia effettuato mediante modello F/24;
- 10) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge riportante nove voti favorevoli, uno contrario (Marras) e due astenuti (Isu, Zanda)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.